

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### Presidente relatore Dott.ssa ### pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1601/2025 promossa da: ### di ### c.f. ### e P.I. ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### ### (p.iva ###) di ### con il patrocinio dell'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti ### e ###

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "### la Corte d'Appello di Firenze, accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza n. ### /2025 del Tribunale di Pistoia: 1. Rideterminare il credito effettivamente dovuto da ### di ### in favore di ### ### di ### nell'importo di euro 3.477,92 comprensivo di ### 2. Riformare la statuizione sulle spese di lite di primo grado: A. disponendo la totale compensazione delle spese processuali tra le parti, oppure, B. in subordine, la compensazione per i 2/3 e la condanna della parte opposta al pagamento del residuo terzo, in ragione della sensibile riduzione della pretesa monitoria; C. ovvero, condannando l'opposto - ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. e dell'art. 91, comma 2, c.p.c. - al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa giudiziale, in ragione dell'ingiustificato rifiuto rispetto a una proposta più favorevole dell'esito del giudizio; 3. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui liquida in favore dell'opposto le spese di lite per la fase monitoria e per quella della mediazione, in quanto non dovute perché non richieste nella nota spese, e comunque rideterminare le tutte le spese in base allo scaglione realmente applicabile, secondo il valore effettivo della lite (da €

1.101,00 a € 5.200,00); 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. 5. Rigettare l'appello incidentale proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge.”.

Per l'appellata/appellante incidentale:”### la Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello proposta da ### di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed in accoglimento dell'appello incidentale, così riformare la sentenza n. ### /2025 del Tribunale di Pistoia: 1. Confermare il D.I. n. 246/2024 del 10.04.2024 emesso dal Tribunale di Pistoia; 2. In subordine, condannare ### di ### al pagamento della somma di € 11.396,94 oltre gli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo; 3. ### di ### al pagamento di tutte le spese del procedimento monitorio, del procedimento di primo grado e del procedimento di mediazione. 4. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per il presente grado di giudizio”..”

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. ### /2025 del Tribunale di Pistoia, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

I FATTI DI CAUSA E

La ### aveva agito in sede monitoria contro ### (odierna appellante) per richiedere il pagamento di tre fatture (fattura n. 1118/2022 del 31.12.2022 per l'importo di € 3.118,32 Iva compresa; fattura n. 958/2022 del 30.6.2022 per l'importo di € 2.958,00 Iva compresa; fattura n. 294/2023 del 24.10.2023 per l'importo di € 7.320,00 Iva compresa), e così per la somma complessiva di € 11.396,94 Iva compresa, previa detrazione dell'acconto di euro 2.000,00 già ricevuto; la destinataria dell'ingiunzione si era opposta incardinando la causa R.G. ### /2024 presso il Tribunale di Pistoia, contestando - nel merito - la sussistenza dei lavori di installazione e manutenzione per conto dell'opponente per i quali erano state emesse le tre fatture suddette, poste a fondamento dell'ingiunzione. ### asseriva che La ### di ### non aveva mai effettuato i lavori di installazione e manutenzione portati nelle fatture suddette, per cui

nulla era dovuto da parte opponente. ### lamentava altresì che le fatture erano del tutto generiche e risultavano emesse a nome del sig. ### che non aveva effettuato alcuna attività di installazione e di manutenzione né in favore né per conto della ### di ### né per conto di costei quale amministratrice e socia unica della ### S.r.l.s.

Al contrario, il sig. ### aveva lavorato per la ### srls e successivamente per la ### support di ### soltanto come lavoratore subordinato e per tale rapporto il sig. ### aveva ricevuto in pagamento la relativa retribuzione, come provato dai prospetti paga e dalle ricevute di bonifico prodotte in giudizio.

Inoltre, l'opponente eccepiva che le fatture, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, non costituivano prova per la sussistenza del credito e pertanto ciò non esimeva il creditore da fornire la prova di aver prestato i servizi e compiuto le attività in esse descritte e per le quali chiedeva di essere pagato.

A seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva in giudizio La ### ### che contestava ogni avversa domanda e specificava che ### informatica era un'impresa individuale che svolgeva attività di manutenzione e installazioni hardware su stampanti, multifunzioni pc e server e manutenzione software su router e firewall. ### precisava che ### con email del 31.05.2019 lo aveva contattato, quale titolare della ### informatica, per instaurare con lui una collaborazione per le assistenze tecniche su ### e ### e successivamente con mail del 2.07.2019 (all. n. 4 fascicolo parte appellata), gli aveva comunicato le determinazioni del contratto, specificando l'opposto che fino alle tre fatture oggetto del D.I. il rapporto tra le parti si era svolto regolarmente.

Deduceva infine l'irrilevanza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società opponente; dunque, insisteva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita a mezzo prova documentale.

A seguito dell'esito negativo della procedura di mediazione introdotta nelle more del giudizio e rigettata l'istanza ex art. 648

c.p.c., il Giudice di prime cure formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: "pagamento a carico di ### di ### in favore di ### ### di ### della somma omnia di 5.000,00. Spese di lite compensate." La proposta veniva accettata dalla parte opponente ma non veniva accettata dalla parte opposta e quindi con sentenza n. ### /2025, il Tribunale di Pistoia così provvedeva: "in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 246/2024 del 10/04/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia; condanna ### di ### al pagamento in favore di ### ### di ### dell'importo di € 5.477,92 al lordo di ### oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dalle singole scadenze al saldo; compensa le spese di lite nella misura di un mezzo (1/2); condanna ### di ### alla refusione della residua metà (1/2) delle spese di lite in favore di ### ### di ### liquidate complessivamente come segue: - per la fase monitoria € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge; - per la fase di opposizione € 5.049,70 (€ 3.726,70 + € 1.323,00 per spese di mediazione), oltre 15 % spese generali, CPA e IVA come per legge." Il Giudice di primo grado argomentava nel modo seguente: "Tanto premesso e considerato, nel caso di specie su parte opposta incombeva primariamente l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di collaborazione professionale intercorso con la società opponente.

Ebbene, tale onere è stato assolto mediante la produzione della corrispondenza e-mail risalente al mese di maggio 2019 (cfr. doc. denominato "inizio rapporto di lavoro" allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il cui oggetto reca "ingaggio assistenze tecniche", dalla quale si evince che è stata la stessa sig.ra ### di ### a contattare il sig. ### proponendogli una collaborazione professionale ("ti scrivo perché spero di iniziare una proficua collaborazione con te [...]") prontamente accettata da quest'ultimo ("per me nessun problema, disponibile ad iniziare [...]"). Ad ulteriore conferma della sussistenza del rapporto di collaborazione, parte opposta produce ulteriore corrispondenza e-mail risalente al 02/07/2019 (cfr. doc. denominato "determinazioni rapporto di lavoro" allegato alla comparsa di costituzione e risposta), nella

quale, a fronte di alcune perplessità manifestate dal sig. ### la sig.ra ### replica specificando i termini di pagamento e le tariffe economiche praticate ("[...]come per tutti i fornitori, ti mando un consuntivo di tutte le attività eseguite con i riferimenti economici che pratichiamo, rispetto ai quali ci confrontiamo e raggiungiamo un accordo. Con tutti i fornitori paghiamo a 90 gg, in base a come percepisco io i pagamenti dalla committenza [...]").

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, deve ritenersi provata la sussistenza, sin dal 2019, di un rapporto di collaborazione professionale tra le odierne parti in causa.

Con riferimento, poi, alla prova delle prestazioni effettivamente rese da ### in favore di ### e per le quali la prima ha emesso le fatture azionate in via monitoria si osserva quanto segue.

Quanto ai servizi resi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022 oggetto della fattura n. 1118/2022 per complessivi € 3.118,32 al lordo di ### parte opposta ha prodotto comunicazione e-mail del 25/11/2022 inviata da ### a ### (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta) con allegati i report dei servizi resi e degli stipendi per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2022. Nei relativi prospetti, non specificamente contestati da parte opponente, sono indicati analiticamente tutti i servizi resi dal sig. ### con indicazione del luogo, della data e del corrispettivo per ogni singola prestazione resa; in particolare, per il mese di agosto 2022 il compenso complessivo ammonta ad € 979,00 (cfr. allegato alla e-mail denominato "reso servizio ### agosto 2022 e stipendi srls.pdf"), per il mese di settembre 2022 ad € 797,00 (cfr. allegato alla e-mail denominato "reso servizio settembre ### + stipendi ditta.pdf") e per il mese di ottobre ad € 289,00 (cfr. allegato alla e-mail denominato "reso servizio ottobre 2022 ### + stipendi ditta.pdf").

Nessun rapporto di servizio, invece, risulta prodotto con riferimento al mese di novembre 2022, rispetto al quale, dunque, non è possibile ritenere provata l'attività professionale svolta; sul punto, peraltro, non può dirsi sufficiente la produzione del solo screenshot della conversazione ### intercorsa tra il sig. ### e la

sig.ra ### (cfr. allegato di parte opposta denominato "fattura 1118.2022") nel quale quest'ultima si limita ad indicare gli importi dovuti per le mensilità di agosto (€ 979,00), settembre (€ 797,00), ottobre (€ 289,00), novembre 2022 (€ 491,00).

Stante, dunque, il difetto di prova in ordine all'attività resa per il mese di novembre 2022, l'importo di € 491,00 computato nella fattura n. 1118/2022 non può essere riconosciuto come dovuto.

Con riferimento alle prestazioni rese nel mese di giugno 2022 e oggetto della fattura n. 958/2022 per complessivi € 2.958,62 al lordo di ### parte opposta ha prodotto comunicazione e-mail del 08-09/07/2022 con oggetto "reso servizio giugno" (allegato di parte opposta denominato "mail per la fattura n. 958/2022") inviata ancora una volta da ### a ### nella quale è allegato il report analitico dei singoli servizi resi dal sig. ### nel corso del mese di giugno 2022 per complessivi € 2.425,10 al netto di ### importo quest'ultimo esattamente corrispondente a quello portato nella fattura n. 958/2022; ad ulteriore conferma della effettuazione dei suddetti servizi e, dunque, della debenza dell'indicato importo vi è anche la corresponsione di un acconto di € 2.000,00 da parte della società opponente in favore di ### ### (cfr. doc. 5 "ricevute di bonifico 1" di parte opponente nel quale la disposizione di bonifico bancario n. 13 reca in descrizione "acconto ft nr. 958 del 30/06/2022"). Con riferimento, infine, all'importo di € 6.000,00 portato dalla fattura n. 294/2022 parte opposta non ha fornito prova sufficiente a ritenere dimostrata l'effettiva esecuzione delle asserite prestazioni, avendo unicamente prodotto uno screenshot della conversazione ### intercorsa con la sig.ra ### nella quale quest'ultima fa genericamente riferimento alla fattura da € 6.000,00 senza ulteriormente specificare né il tipo né la quantità dei servizi resi da ### ### (cfr. doc. di parte opposta denominato "messaggio whatsapp fattura 294.2023"); pertanto, anche il suddetto importo, in assenza di prova dell'attività effettivamente svolta, non può essere riconosciuto come dovuto.

Quanto, infine, all'eccezione sollevata da parte opponente circa la prestazione, nel periodo interessato dalle fatture azionate in via monitoria, di attività di lavoro subordinato da parte del sig. ###

in favore della ### S.r.l.s. e anche della ### di ### si rileva che non vi è alcuna incompatibilità tra i due rapporti - professionale e di lavoro subordinato - né violazione di alcun patto di non concorrenza da parte del sig. ### posto che lo stesso ha comunque prestato la propria attività professionale in favore della ### di ### (o, comunque, in favore della ### S.r.l.s il cui amministratore e socio unico è ancora la sig.ra ###; inoltre, dagli stessi report prima analizzati e inviati dalla società opponente sono indicati separatamente gli importi spettanti al sig. ### per le collaborazioni professionali rese e gli importi allo stesso dovuti a titolo di retribuzione, con ciò eliminando ogni dubbio in ordine ad una possibile sovrapposizione delle prestazioni svolte e dei relativi compensi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, considerato che parte opposta ha fornito prova solo di parte delle attività rese e oggetto delle fatture azionate in via monitoria, in parziale accoglimento della spiegata opposizione il decreto ingiuntivo 246/2024 del 10/04/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia deve essere revocato.

Il credito vantato da ### nei confronti di ### di ### deve essere quindi rideterminato nel minor importo di € 5.477,92 al lordo di ### quale risultato della sommatoria degli importi di € 979,00 (relativo ai servizi resi nel mese di agosto 2022), € 797,00 (relativo ai servizi resi nel mese di settembre 2022), € 289,00 (relativo ai servizi resi nel mese di ottobre 2022) ed € 2.425,10 (relativo ai servizi resi nel mese di giugno 2022); pertanto, ### di ### deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 5.477,92 al lordo di ### oltre interessi legali ex d.lgs 231/2002 decorrenti dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo." Ha proposto appello la ### Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 196 c.p.c. - Erronea determinazione del credito residuo per omessa detrazione dell'acconto già versato e motivazione contraddittoria. ### lamentava che nonostante il Tribunale avesse riconosciuto il pagamento da parte della ### della somma di € 2.000,00 a titolo

di acconto sulla fattura n. 958/2022, tuttavia non aveva detratto tale importo dal credito accertato.

Inoltre deduceva che il versamento dell'acconto era stato riconosciuto e defalcato anche dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo; pertanto, chiedeva la riduzione dell'importo dovuto a € 3.477,92 comprensivo di Iva (€ 5.477,92 - € 2.000,00).

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di regolamentazione delle spese processuali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ### determinazione della misura della compensazione in presenza di accoglimento parziale e sensibile riduzione della pretesa monitoria. ### contestava il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva compensato solo per la metà le spese di giudizio e posto la restante metà a carico di ### non apparendo tale scelta proporzionata rispetto all'entità della riduzione della pretesa monitoria, che era stata superiore ai due terzi (da € 11.396,94 a € 3.477,92). In forza del suddetto principio, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione totale, o quantomeno una compensazione più ampia nella misura dei due terzi, ponendo solo il residuo terzo a carico della parte soccombente.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 2° comma, 92 e 185-bis c.p.c. - Omessa considerazione, nella regolamentazione delle spese processuali, della mancata adesione dell'opposto alla proposta conciliativa giudiziale.

Con il terzo motivo di appello l'appellante lamentava che la sentenza impugnata avesse omesso di valorizzare, nella regolamentazione delle spese processuali, la circostanza che l'opposto non aveva aderito - e senza fornire adeguata motivazione - alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che prevedeva il pagamento, da parte di ### della somma di euro 5.000,00 a definizione della controversia, in quanto l'esito della causa di primo grado era stato, peraltro, meno favorevole per l'opposto rispetto alla proposta, avendo il Tribunale accertato un credito residuo inferiore a quello oggetto della proposta stessa (€ 5.477,92, ma in realtà € 3.477,92 facendo i corretti calcoli).

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto, in applicazione degli artt. 185-bis, 91, comma 2, e 92 c.p.c., condannare l'opposto al pagamento delle spese processuali maturate dopo la data della proposta conciliativa, ovvero tenerne conto in senso sfavorevole nella regolamentazione delle spese, in ragione dell'esito sostanzialmente conforme della sentenza rispetto alla proposta conciliativa e dell'assenza di motivazione al rifiuto.

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c. e dei criteri di liquidazione di cui al DM 55/2014 - ### determinazione dello scaglione e della misura delle spese processuali, liquidazione ultra petitum delle spese della fase monitoria e della mediazione in assenza di specifica richiesta nella nota spesa.

Con il quarto motivo l'appellante lamentava l'erronea applicazione dello scaglione di riferimento.

Il giudice di prime cure aveva applicato lo scaglione superiore compreso fra euro 5.201,00 e 26.000,00 e non quello inferiore da euro 1.101,00 a 5.200,00 in quanto - detratto l'acconto già versato - il valore effettivo della lite, secondo il criterio del decisum era di € 3.477,92.

Il Tribunale, invece, aveva liquidato erroneamente le spese di lite sulla base dello scaglione corrispondente al valore della causa di € 5.477,92.

Contestava altresì, quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva liquidato in favore dell'opposto le spese di lite per la fase monitoria e per quella della mediazione nonostante fossero compensi non richiesti perché non specificamente indicati nella nota spese depositata dal ### in data ### e pertanto non dovuti. ### concludeva quindi come meglio indicato in epigrafe. Si costituiva in giudizio ### ### di ### contestando le argomentazioni dell'appello principale (ad eccezione del primo motivo sul mancato scomputo della somma di euro 2.000 pagata in acconto dall'opponente) e proponendo appello incidentale. ### chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'erronea determinazione del credito da parte del Tribunale di Pistoia, non avendo quest'ultimo considerato come prove la

documentazione prodotta da ### in particolar modo i messaggi whatsapp intercorsi tra la signora ### titolare di ### di ### ed il signor ### titolare di ### informatica di ### chiedeva, inoltre, la riforma della sentenza di primo grado sulle spese di lite chiedendo la condanna di controparte al pagamento integrale delle spese del giudizio, nonchè delle spese della fase monitoria e della fase di mediazione.

Allegato il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado e depositati dalle parti gli scritti difensivi finali ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.04.2026, comunicata in data ###, e viene decisa all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo d'appello principale: sul mancato scomputo della somma di euro 2.000,00.

Con il primo motivo di appello principale si censura l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice di prime cure nel determinare l'importo di euro 5.477,92, avendo omesso di detrarre l'acconto di euro 2.000,00 versato a valere sulla fattura n. 958/2022, acconto il cui pagamento da parte di ### era stato espressamente riconosciuto in motivazione.

Va ricordato che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo erano: 1. La fattura n. 958/2022 del 30.6.2022 per € 2.958,62 (Iva compresa), cioè € 2.425,10 + IVA; 2. la fattura n. 1118/2022 del 31.12.2022 per € 3.118,32 (Iva compresa), cioè € 2.556,00 +IVA; 3. la fattura n. 294/2023 del 24.10.2023 per € 7.320,00 (Iva compresa), cioè € 6.000,00 + IVA, per un totale di euro 13.396,94 Iva compresa.

Dal credito totale di euro 13.396,94 il ### aveva scomputato euro 2.000,00 già ricevuti in acconto e quindi aveva chiesto correttamente ed ottenuto il decreto ingiuntivo per € 11.396,94 Iva compresa.

Il Tribunale di Pistoia con la sentenza n. ### /2025 ha riconosciuto nella sua interezza la fattura n. 958/2022 per € 2.958,62 Iva compresa; non ha riconosciuto, per insufficienza di prova, le prestazioni relative alla fattura n. 294/2023 del

24.10.2023 dell'importo € 6.000,00, escludendo tale fattura integralmente; invece, per le prestazioni oggetto della fattura n. 1118/2022 dell'importo complessivo di euro 3.118,32 Iva compresa ha ritenuto provata l'esecuzione delle relative prestazioni per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, mentre non ha riconosciuto, per difetto di prova, le prestazioni rese nel mese di novembre 2022 e pertanto ha escluso l'importo di € 491,00 perché non dovuto.

Sulla base di questo ragionamento il Tribunale ha calcolato l'importo finale di € 5.477,92 al lordo di IVA sommando l'importo della prima fattura e quello della terza fattura decurtato dalla quota parte non dovuta: "Il credito vantato da ### nei confronti di ### di ### deve essere quindi rideterminato nel minor importo di € 5.477,92 al lordo di ### quale risultato della sommatoria degli importi di € 979,00 (relativo ai servizi resi nel mese di agosto 2022), € 797,00 (relativo ai servizi resi nel mese di settembre 2022), € 289,00 (relativo ai servizi resi nel mese di ottobre 2022) ed € 2.425,10 (relativo ai servizi resi nel mese di giugno 2022)".

Così facendo però il Tribunale ha trascurato di considerare che la ### aveva pagato sulla prima fattura del 30.6.22 un acconto di euro 2.000,00 cosicché il relativo credito da euro 2.958,62 Iva compresa (ossia € 2.425,10 + IVA) era diminuito a € 958,62 Iva compresa e dunque era quest'ultimo l'importo da aggiungere agli altri, anziché l'importo originario indicato in fattura.

Ne consegue che il primo motivo di appello è senz'altro fondato, come implicitamente riconosciuto anche da parte appellata (che non ha contestato tale doglianza della ###, ma ciò nonostante non consegue a favore della ### alcun vantaggio perché questo motivo rimane totalmente assorbito dalla fondatezza dell'appello incidentale del ### 2. ### incidentale di ### di esaminare il secondo motivo d'appello principale, appare opportuno esaminare dunque l'appello incidentale.

Con l'appello incidentale ### ha chiesto la riforma della sentenza di I grado, deducendo l'erronea determinazione del credito da parte del Tribunale di Pistoia, non avendo il giudice considerato come prove i messaggi whatsapp intercorsi tra la signora ###

titolare di ### di ### e il signor ### titolare di ### informatica di ### Più precisamente, ### ha evidenziato la contraddittorietà della sentenza appellata in cui il Tribunale, pur riconoscendo in via generale l'efficacia probatoria dei documenti informatici (messaggi di posta elettronica e messaggistica istantanea) prodotti dal ### perché il disconoscimento operato dalla parte opponente era stato del tutto generico e quindi inidoneo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza citato in sentenza, a scalfire l'efficacia probatoria della documentazione versata in atti da parte opposta ("il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" : cfr. Civ. n. 11606/2018, "in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 14 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta": Civ. n. 12794/2021), aveva poi escluso il riconoscimento di alcune prestazioni che invece risultavano inequivocabilmente comprovate dai messaggi informatici scambiati tra le parti. ### ha dedotto in proposito, che, anche in assenza di ulteriori riscontri probatori e in assenza di specifica contestazione, i messaggi whatsapp, rientrando nella categoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., formassero piena prova dei fatti e delle cose rappresentate richiamando a conferma la Cass. n. 5141 del 2019. Tanto premesso, l'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.

Dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza emerge come il primo giudice abbia in realtà erroneamente perimetrato la domanda di pagamento sottesa al decreto ingiuntivo, escludendo del tutto la terza fattura n. 294/2023 del 24.10.2023 dell'importo

di euro 6.000,00 e considerando per la prima fattura soltanto i lavori svolti nei mesi per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, mentre la prova non sarebbe stata raggiunta per le prestazioni rese nel mese di novembre 2022.

Il Tribunale ha spiegato che l'unica prova dell'esecuzione delle prestazioni potesse consistere nel report dei servizi resi, così non valorizzando la prova fornita tramite gli screenshot delle conversazioni whatsapp intercorse con la signora ### Così facendo però il Tribunale ha erroneamente negato il valore probatorio da attribuire ai messaggi whatsapp allegati dal ### mediante copia fotografica dei relativi screenshot. ### Sezioni Unite Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica.

Ora, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatasi nel solco delle ### n. 11197 del 27/04/2023 (cfr. da ultimo ### n° 1254/2025), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio whatsapp, così come il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail), costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime (cfr. ex multis ### n° 19622 del 16.07.2024; ### n° 11584 del 30.04.2024; ### n° ### del 27.10.2021; ### n° 11606 del 14.05.2018). E ciò è stato affermato pur non avendo tale documento l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (cfr. ### n° 22012 del 24.07.2023).

Nel caso in esame l'odierna appellante ### ha contestato l'utilizzabilità processuale dei documenti informatici, quale mera riproduzione fotografica delle conversazioni che, come tali, non contenevano alcuna descrizione delle attività effettivamente

svolte, delle ore lavorate, dei clienti finali o dei luoghi di esecuzione, considerandolo un mero scambio interno di importi, privo di collegamento documentale con prestazioni specificamente individuate.

Non è stata invece contestata dalla ### la natura artefatta dei documenti, né l'esistenza delle conversazioni ivi rappresentate quale fatto storico, con conseguente valenza probatoria dei detti documenti con riferimento allo svolgimento tra le parti delle conversazioni contenute nelle riproduzioni allegate.

Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, si deve ritenere che la messaggistica telematica prodotta in causa dal ### dimostri il compiuto svolgimento di tutta l'attività professionale di cui era stato chiesto il pagamento, in quanto tutte quante le prestazioni sono state riconosciute dalla ### nei messaggi whatsapp, comprese quelle che erroneamente il Tribunale ha escluso.

In particolare, quanto alle prestazioni rese nel mese di novembre 2022 (per l'importo di euro 491,00) il Tribunale non le ha riconosciute in quanto non risultava allegato il report dei servizi resi nel predetto mese, così argomentando: "nessun rapporto di servizio, invece, risulta prodotto con riferimento al mese di novembre 2022, rispetto al quale, dunque, non è possibile ritenere provata l'attività professionale svolta; sul punto, peraltro, non può dirsi sufficiente la produzione del solo screenshot della conversazione whatsapp intercorsa tra il signor ### e la signora ### nel quale quest'ultima si limita ad indicare gli importi dovuti per le mensilità di agosto (€ 979,00), settembre (€797,00), ottobre (€ 289,00) , novembre (€ 491,00). Stante, dunque il difetto di prova in ordine all'attività resa per il mese di novembre 2022, l'importo di € 491,00 computato nella fattura n. 1118/2022 non può essere riconosciuto come dovuto".

Questa argomentazione a parere della Corte è erronea, come risulta in modo evidente dal seguente messaggio ### del 12.01.2023: E' infatti proprio la ### che, dopo aver chiesto al ### di emettere fattura con data 31.12.2022 (e sarà appunto la fattura n. 1118/2022), gli elenca le specifiche mensilità e per ciascuna gli specifici importi che egli dovrà inserire in quella fattura

(come poi è difatti è avvenuto), dicendogli "puoi fatturare questi servizi": ora è evidente che, se anche solo uno di quei servizi (quello del mese di novembre per l'importo di € 491,00) non fosse mai stato reso dal ### la ### non gli avrebbe certo chiesto di fatturarlo unitamente agli altri servizi dei mesi precedenti.

Lo stesso errore il Tribunale ha commesso in relazione alla terza fattura n. 294/2023 del 24.10.2023, dell'importo di € 6.000,00, non riconosciuta per mancata prova dell'attività effettivamente svolta: "con riferimento, infine, all'importo di € 6.000,00 portato dalla fattura n. 294/2022 - in realtà 2023 - parte opposta non ha fornito prova sufficiente a ritenere dimostrata l'effettiva esecuzione delle asserite prestazioni, avendo unicamente prodotto uno screenshot della conversazione whatsapp intercorsa con la signora ### nella quale quest'ultima fa genericamente riferimento alla fattura da € 6.000,00 senza ulteriormente specificare né il tipo né la quantità di servizi resi da ### ### ; pertanto, anche il suddetto importo, in assenza di prova dell'attività effettivamente svolta, non può essere riconosciuto come dovuto".

Anche in questo caso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la prova piena della prestazione è data dal messaggio ### del 12.10.2023, in cui la ### chiede espressamente a ### di fare la fattura di euro 6.000,00 "sulla ditta" alla data del 30 settembre. ### chiedendo che scadenza indicare nella fattura, ovvero se indicare genericamente la scadenza a 90 giorni (come normale nei rapporti commerciali) e la ### conferma, specificando che la fattura sarà pagata "un po' alla volta".

E' quindi evidente che la ### ha riconosciuto come dovuto l'importo di euro 6.000,00 in favore ### il che dimostra che quei servizi erano stati effettivamente resi, a prescindere quindi dalla presenza o meno di servizi di report.

In definitiva, se è vero che i messaggi whatsapp in assenza di specifica contestazione fanno piena prova di quanto da essi risulta, e se è vero che la ### non aveva specificatamente disconosciuto la provenienza di quei messaggi da suo telefono (così rendendoli inidonei a fondare la decisione anche in assenza di ulteriori riscontri probatori: ### n. 5141 del 2019), il Tribunale non

avrebbe dovuto ritenere necessaria alcuna ulteriore documentazione per dimostrare la pretesa creditoria di LL ### Per tali ragioni il decreto ingiuntivo doveva essere integralmente confermato dal primo giudice e rigettata l'opposizione, perchè il ### aveva già scomputato i 2000,00 euro ricevuti in acconto e tutte le prestazioni indicate nel ricorso monitorio dovevano essere ritenute provate.

Tuttavia, essendo stato revocato dal Tribunale, ancorchè erroneamente, il decreto ingiuntivo non può più essere confermato all'esito del giudizio di appello, in quanto l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, anche se la sentenza viene riformata nel secondo grado di giudizio: "### dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso - non determina la "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata".(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017 (Rv. 645366 - 01)).

Per tali ragioni ed in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza appellata deve pertanto essere riformata statuendo, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'obbligo dell'appellante principale ### di ### di pagare in favore della ### di ### l'importo complessivo di € 11.396,94 IVA compresa, già al netto di euro 2.000,00 che ### aveva detratto nel ricorso per ingiunzione.

Alla somma capitale predetta vanno aggiunti gli interessi moratori "ex d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora al saldo", perché così è stato deciso dal primo giudice senza che sul punto sia stata svolta alcuna censura in appello. 3. Il secondo e il quarto motivo di appello principale: sulle spese di lite Con il secondo e il quarto motivo l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese di lite, lamentando la misura della compensazione, l'erronea individuazione dello scaglione applicato, la liquidazione di voci non

richieste in nota spese (spese monitorie e di mediazione). ### principale ha contestato altresì quella parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha compensato per metà le spese di lite quando invece avrebbe dovuto compensare integralmente le spese processuali tra le parti o, al più, compensarle per 2/3 ed il restante terzo porlo a carico della parte soccombente anziché la metà, per non aver accettato l'opposto la proposta conciliativa del Giudice e per essere stata ridotta la somma riconosciuta dovuta dall'opponente all'opposto.

Tale motivo resta completamente assorbito dalla rideterminazione totale delle spese per i due gradi ex art. 336 cpc, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale di ### che comporta la riforma della sentenza appellata.

Infatti, all'esito del presente giudizio il ### risulta totalmente vittorioso e dunque non sussiste più alcun motivo che possa giustificare, anche solo in parte, la compensazione delle spese processuali, essendo la pretesa creditoria stata totalmente accolta. Anche il quarto motivo di appello è assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale, in quanto l'esatta individuazione dello scaglione è questione che rimane travolta dal fatto che, riformando la sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello incidentale, anche le spese del primo grado vanno riliquidate ex novo sulla base del valore della causa come risultante dalla decisione di appello.

Nel quarto motivo, inoltre, l'appellante ha eccepito che "### la parte vittoriosa non indica nella propria nota spese le spese relative al procedimento monitorio o alla mediazione obbligatoria, il giudice non può liquidare somme per tali voci, anche se vi avrebbe diritto, perché la nota spese funge da limite inderogabile al potere di liquidazione".

Per tali ragioni l'appellante principale ha censurato il Tribunale che, pur non avendo il ### richiesto espressamente nella sua nota spesa le voci relative alla fase monitoria o alla mediazione, ha ugualmente liquidato d'ufficio tali importi.

A parere della Corte anche questa censura è infondata in quanto, come correttamente eccepito dal ### nella sua comparsa di costituzione in appello, per quanto concerne le spese del procedimento monitorio l'art 653 comma terzo cpc statuisce che il

Giudice, con la sentenza che rigetta totalmente o parzialmente l'opposizione avverso decreto ingiuntivo, liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo; si tratta quindi di un'attività ufficiosa del giudice, che non presuppone la necessaria richiesta di liquidazione della parte, esattamente come prevede l'art. 91 cpc per il rito ordinario ("il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa").

Per quanto concerne poi le spese di mediazione obbligatoria, la Corte di ### con ordinanza n. ### del 21 novembre 2023 ha ribadito che tali spese devono essere assimilate alle spese del processo, con conseguente applicazione dei medesimi principi che regolano la materia dal punto di vista processuale (artt. 91 e ss cp.c).

Infatti secondo la ### "il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d'appello - è condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l'appena citato art. 5, al comma 2)".

Del resto l'art. 13 c.1 D.Lgs n. 28/2010 in tema di mediazione, rubricato "spese processuali in caso di rifiuto della proposta conciliativa", richiama espressamente gli artt. 92 e 96 c.p.c e secondo la ### "laddove (la norma n.d.r.) parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio".

In definitiva la Corte ha ritenuto assimilabili le spese di mediazione alle spese processuali in senso stretto e di conseguenza il giudice, con la sentenza che chiude il processo nell'ambito del quale sia stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, deve statuire altresì sulle spese di mediazione, condannando la parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa, salvo che non decida di compensarle.

Per tali ragioni anche tale parte del motivo di appello va respinta; le spese del giudizio monitorio e quelle del procedimento di mediazione a carico di ### si confermano nella misura già liquidata dal primo giudice perché, nonostante l'accoglimento dell'appello incidentale, non muta lo scaglione di riferimento da prendere in considerazione ai sensi del DM 55/14. 4. ### motivo di appello principale: sulla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.

Con il terzo motivo l'appellante principale ha censurato la mancata valorizzazione in punto di spese processuali della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., non accettata dal ### secondo parte appellante principale senza alcun giustificato motivo.

Anche tale motivo di appello è infondato. ### aveva rifiutato giustamente la proposta conciliativa del giudice perché troppo al di sotto di quanto richiesto correttamente con il decreto ingiuntivo ed anzi all'udienza del 15.04.2025 aveva formulato una controproposta, ovvero: "Il procuratore di parte opposta non accetta la proposta ex art. 185 bis c.p.c.-, ritenendo insoddisfacente l'importo ivi indicato e formulando come nuova proposta la previsione del versamento da parte dell'opponente della somma omnia di € 10.000,00 spese di lite compensate; rappresenta inoltre di aver attivato la procedura di mediazione anche al fine di trattare tutte le posizioni controverse tra le parti e che controparte, invece, ha chiesto trattarsi unicamente la posizione oggetto del monitorio e per tale motivo la mediazione non ha avuto esito positivo." Tale controproposta non veniva però accettata dalla opponente ### "### alla proposta di transazione avanzata alla scorsa udienza dall'opposta, parte opponente non può accettarla in quanto la richiesta di pagamento è sostanzialmente pari al credito azionato e contestato e non contiene la rinuncia a tutte le altre pretese economiche che parte opposta ha dichiarato di avanzare nei confronti dell'opponente.

Da tanto discende la necessità di addivenire a decisione del presente giudizio a integrale chiarimento della natura dei rapporti intercorsi tra le parti." (### difensiva conclusionale parte opponente - ### del 24.6.2025).

Per tali ragioni anche il terzo motivo dell'appello principale va respinto. 5. Le spese processuali La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. ### il costante indirizzo della ### infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: ###, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; ### 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; ### 6 - L, Ordinanza 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; ### 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; ### 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; ### L, Sentenza 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).

In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che la parte opposta/appellante incidentale è risultata pienamente vincitrice nel merito, la parte opponente/appellante principale deve essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, a rifondergli le spese di lite dei due gradi di giudizio, che si liquidano sulla base del decisum (€ 11.396,94).

Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore della causa ricompreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, secondo i parametri medi ed esclusa la fase trattazione/istruttoria in appello, perché non espletata attività istruttoria e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e

concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva.

In applicazione di questi criteri deve essere riconosciuta in favore dell'appellante incidentale la somma di euro 5.077,00 per il primo grado e la somma di euro 3.966,00 per il secondo grado per compensi professionali. Il rigetto dell'appello principale comporta altresì l'obbligo dell'appellante principale di corrispondere l'ulteriore contributo unificato, in conformità al ### in materia di spese di giustizia (art. 13, co. 1 - quater, del DPR 115/02). P.Q.M. La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce: 1) rigetta l'appello principale; 2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza 437/2025 del Tribunale di Pistoia, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna ### a pagare a ### ### la somma di € 11.396,94, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora al saldo; 3) condanna ### al pagamento in favore di ### ### delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano per il primo grado in complessivi € 5.077,00 e per l'appello in complessivi € 3.966,00, oltre in entrambi i gradi a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge; 4) conferma la condanna di ### al pagamento in favore di ### ### delle spese del procedimento monitorio già liquidate in complessivi euro 567,00 per compensi professionali, euro 145.50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge; 5) conferma la condanna di ### al pagamento in favore di ### ### delle spese del procedimento di mediazione, già liquidate in complessivi euro 1.323,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge; 5) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

Così deciso in ### nella camera di consiglio del 18.6.26 IL PRESIDENTE ESTENSORE ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.